

**EDILIZIA ED URBANISTICA: Segnalazione certificata di inizio attività - Controllo - Termini - Termine decadenziale ex art. 19 l. n. 241/90 - Intervento assoggettato a permesso di costruire - Applicabilità - Esclusione - Controllo - Effetti - Esercizio dei poteri di autotutela - In caso di intervento assoggettato a permesso di costruire - Necessità - Esclusione.**

**Tar Lazio - Roma, Sez. II bis, 21 febbraio 2022, n. 2025**

- Riv. giur. dell'edilizia, 2, 2022, pag. 554 e ss.

1. “[...] in caso di intervento edilizio realizzato all'esito di presentazione di s.c.i.a., per il quale era tuttavia precluso il ricorso a detto titolo abilitativo, esigendosi di contro il rilascio di permesso di costruire, non trova applicazione il termine decadenziale per l'esercizio del potere inibitorio previsto dall' art. 19 della l. n. 241 del 1990, il cui decorso esaurisce gli ordinari poteri di vigilanza edilizia, in quanto tale termine opera solamente nelle ipotesi in cui gli interventi realizzati o realizzandi rientrano fra quelli eseguibili mediante s.c.i.a. [...]”.

2. “[...] non dovendo l'amministrazione fare appello al potere di autotutela per giustificare la dichiarata inefficacia di una scia che non ha mai prodotto né poteva produrre effetto alcuno, risultano infondate le deduzioni con le quali è stata censurata la violazione sotto vari profili dell'art. 21 nonies della richiamata legge n. 241 del 1990” [...]”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2022 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. in ordine alla regolarità e completezza del contraddittorio e dell'istruttoria ai fini della decisione della causa nel merito con sentenza in forma semplificata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente è proprietario di un immobile in Roma, meglio catastalmente descritto in atti, destinato a civile abitazione e nel quale risiede insieme al proprio nucleo familiare che comprende un minore affetto da patologie meglio specificate nel ricorso.

Allo scopo di consentire esercizi neuro-riabilitativi per quest'ultimo, espone di avere realizzato una piscina interrata senza titolo abilitativo e di aver presentato, per la sua regolarizzazione, una SCIA di accertamento di conformità ex art. 37 del TUEd con prot. -OMISSIS- n. -OMISSIS- del -OMISSIS-.

A seguito di un esposto, il -OMISSIS- veniva svolta una visita ispettiva nella proprietà del ricorrente, all'esito della quale veniva adottata comunicazione di avvio del procedimento nr. -OMISSIS--N -OMISSIS-del-OMISSIS-ai fini della dichiarazione della inefficacia della SCIA, in autotutela, sulla base dell'(unico) presupposto per cui *“nel giardino di uso esclusivo dell'unità immobiliare in oggetto, riscontrata la presenza di opere e manufatti privi di titolo abilitativo edilizio che, di fatto, rendono la stessa unità immobiliare difforme sotto l'aspetto edilizio-urbanistico”*, senza nulla addurre sulla consistenza delle (presunte) opere abusive. Decorsi 10 mesi dalla presentazione della SCIA in sanatoria, Roma Capitale notificava al ricorrente il provvedimento definitivo prot. -OMISSIS-del -OMISSIS- con cui per la prima volta venivano descritte le consistenze immobiliari asseritamente abusive presenti nel giardino di sua proprietà, quali:

a) *“manufatto in muratura avente copertura in legno di superficie complessiva di mq. 10 circa, di cui mq. 4 circa destinati a forno/barbecue e i restanti mq. 6 circa destinati a w.c./doccia. La copertura di tali ambiente è costituita da due distinte falde a tetto aventi altezze variabili, rispettivamente da m. 2,60 a m. 2,30 circa per il manufatto forno/barbecue e da m. 3,00 circa a 2,70 circa per il locale w.c./doccia. Tale manufatto non risulta rappresentato nell'elaborato grafico allegato alla S.C.I.A. in oggetto; b) “Tettoria in legno, poggiata su pilastri in muratura, in aderenza all'abitazione, avente dimensioni di m. 12,80 x 4,40 circa, con altezza variabile da m. 3,60 a 3,20 circa, difforme rispetto a quanto rappresentato graficamente nell'elaborato grafico allegato al precedente titolo edilizio presentato sull'immobile (D.I.A. prot. -OMISSIS- -OMISSIS-del -OMISSIS-), che vede la presenza di una tettoia originaria con affiancato un ombraio di dimensioni m. 4,00 x 10,00 circa. Tale opera risulta già rappresentata nello stato ante operam dell'elaborato grafico allegato alla S.C.I.A. in oggetto; c) “Tettoia in legno, poggiata su pilastri in muratura, posizionata a ridosso del confine di proprietà, avente dimensioni pari a m. 7,20 x 7,20 circa, difforme rispetto a quanto rappresentato graficamente sia nell'elaborato grafico allegato al*

*precedente titolo edilizio presentato sull'immobile (D.I.A. prot. -OMISSIS- -OMISSIS- del -OMISSIS-). sia in quello allegato alla S.C.I.A. in oggetto.”*

Evidenzia il ricorrente che veniva ordinata la rimozione di tutte quelle opere realizzate in assenza di titolo edilizio, ivi inclusa la piscina oggetto di sanatoria, così da ripristinare il legittimo stato dei luoghi.

Avverso il provvedimento impugnato deduce l'eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erroneità dei presupposti, la violazione degli artt. 19 L. 241/1990 nonché dell'art. 37 D.P.R. 380/2001 e 22 L.R. 15/2008: la SCIA protocollata presso gli uffici comunali il -OMISSIS- si era perfezionata, ex art. 19, comma 6 bis della l. n. 241/90, decorsi trenta giorni dal ricevimento; il provvedimento, non a caso qualificato come di "autotutela" sarebbe privo dei presupposti di cui all'art. 21 nonies della l. 241/90.

Precisa il ricorrente (nel corpo del I motivo) che il meccanismo abilitativo ex art. 37, comma 4, d.P.R. 380/2001 è quello stabilito dall'art. 19 L. 241/90 per la S.C.I.A., per la cui conclusione non è necessaria l'adozione di alcun provvedimento da parte della P.A.; tali conclusioni varrebbero anche per l'art. 22 della LR. Lazio nr. 15/2008, in quanto, accedendo all'interpretazione secondo cui l'art. 22 L.R. 15/2008 sarebbe "insensibile" al combinato disposto dell'art. 37, co. 4 D.P.R. 380/2001 così come integrato dal d.lgs. 222/2016, si perverrebbe alla violazione dei principi generali dettati dalla normativa statale e, in particolare, dall'art. 19 della L. 241/90 e dagli artt. 22 e 37 del d.P.R. 380/2001, così rivelandosi, *in parte qua*, la norma regionale in contrasto con l'art. 117, comma 2, della Costituzione.

Quanto al II motivo, precisa che il provvedimento impugnato di declaratoria di inefficacia della SCIA (solo apparentemente e formalmente adottato ex art. 21-nonies L. 241/90), oltre ad essere illegittimo per le ragioni sopra esposte, è altresì inefficace (ovvero nullo) poiché adottato in violazione dell'art. 2, comma 8-bis l. 241/90. Con il d. l. 16.7.2020, n. 76 (c.d. decreto semplificazioni) conv. in l. 11.9.2020, n. 120 il legislatore ha inserito, nel testo dell'art. 2 della l. 241/1990, il comma 8-bis prevedendo espressamente l'inefficacia del provvedimento di diniego di prosecuzione dell'attività o di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'art. 19, commi 3 e 6-bis, adottato dopo la scadenza dei termini previsti. Inoltre, non sussisterebbe alcuna ponderazione dell'interesse pubblico, che non potrebbe ritenersi *in re ipsa* a pena di svuotare di contenuto la disciplina normativa.

Con un ulteriore profilo di doglianza, evidenzia parte ricorrente come la P.A. nulla abbia ad eccepire circa il ricorrere delle condizioni di (doppia) conformità urbanistico edilizia necessarie per sanare la piscina realizzata *sine titulo*, così come nulla contesta circa la idoneità dello strumento

abilitativo in sanatoria adoperato (la SCIA) e/o altre carenze o contrasti con la disciplina di Legge o P.R.G. Nella zona di PRG in questione (“*Città consolidata – T3*”) sono ammezzati ex art. 48 NTA gli interventi di MO, MS, RC, RE1, RE2, RE3, DR, AMP1, AMP2, NE e, quindi, sicuramente la realizzazione della piscina in parola, avente natura pertinenziale. Inoltre, il provvedimento di annullamento si regge esclusivamente sull’accertata presenza di opere, diverse ed autonome (strutturalmente e funzionalmente) rispetto a quella oggetto di accertamento di conformità (la piscina), le quali risultano essere, nei fatti, non collimanti con lo stato legittimo risultante dai progressi titoli edilizi e non risulta spiegato perché la presenza di opere non regolari “in prossimità” della piscina da sanare refluirebbe quale causa di non regolarizzabilità di quest’ultima opera.

Con un quarto argomento di gravame, parte ricorrente deduce che trattandosi di opere soggette a SCIA non sarebbe legittima l’ordinanza di demolizione e riduzione in pristino, potendo l’Amministrazione erogare la sanzione pecuniaria di cui all’art. 37 comma 1 del DPR n. 380/2001.

Con un quinto argomento di gravame, parte ricorrente lamenta la violazione delle norme sul procedimento amministrativo, con particolare riguardo alla violazione dell’obbligo di comunicazione ex artt. 7 e ss. della l. 241/90, attesa la genericità della nota -OMISSIS-del 18.03.2021, con la quale non erano dettagliate le opere rilevate come abusive.

Si è costituita Roma Capitale che resiste al ricorso, eccependo che la realizzazione di una piscina, per natura ed autonomia che connota l’organismo rispetto all’edificio cui accede richiede il permesso di costruire (nel caso di specie le dimensioni della stessa sono m 10,00 x 5,00 con annessa vasca idromassaggio di dimensioni pari a m. 2,50 x 2,50 circa); quindi, le caratteristiche costruttive descritte comportano una trasformazione durevole del territorio; insiste sulla legittimità del provvedimento di autotutela e sui relativi presupposti.

Nella camera di consiglio del 28.01.2022 la difesa di parte ricorrente ha eccepito l’inammissibilità delle memorie di Roma Capitale nella parte in cui sembrerebbero introdurre argomenti non compresi nella motivazione dell’atto impugnato (necessità di permesso di costruire per la piscina), rispetto alla quale costituirebbero illegittima integrazione postuma e sulle quali non accetta il contraddittorio; ha insistito sulla inammissibilità dell’invocata persistenza dell’”interesse pubblico” *in re ipsa* che Roma Capitale prospetta ai fini dell’istituto dell’art. 21 nonies della l. 241/90 ed ha concluso per l’accoglimento del gravame.

I difensori delle parti sono stati interpellati dal Presidente del Collegio circa la possibilità di definire il giudizio con sentenza breve, attesa la particolare delicatezza degli interessi sottesi alla fattispecie in relazione alla presenza del minore ed hanno espresso il loro assenso.

La causa è stata quindi trattenuta in decisione per essere risolta nel merito con sentenza ex art. 60 del c.p.a.

## DIRITTO

Nell'odierno giudizio, viene in esame una fattispecie nella quale il provvedimento impugnato ha disposto formalmente in autotutela la privazione degli effetti di una SCIA presentata dalla parte interessata in regime di accertamento di conformità ex art. 37 del DPR n. 380/2001 per opere che la stessa parte descrive e qualifica come "pertinenziali" e che ritiene ammesse dallo strumento urbanistico della zona nella quale ricade l'immobile di cui è proprietario.

Da questa premessa, derivano i principali argomenti di censura, con i quali la parte ricorrente vorrebbe far valere l'avvenuta consolidazione degli effetti della SCIA e l'assenza dei presupposti legittimanti l'autotutela da parte dell'Amministrazione, sia in punto di condizioni che l'art. 21 nonies della l. 241/90 richiede a tali fini, sia in ordine alla conformità del manufatto (piscina) alle norme edilizie ed urbanistiche della zona.

Nonostante l'indubbio sforzo difensivo che è stato profuso e la concomitante incertezza di alcuni degli argomenti difensivi che Roma Capitale ha opposto all'accoglimento del gravame (come meglio sarà oltre illustrato), quest'ultimo va respinto.

E' essenzialmente corretta la circostanza che sia la piscina che anche i manufatti circostanti hanno determinato, nel loro insieme, un'alterazione dello stato dei luoghi che avrebbe richiesto il permesso di costruire; con la conseguenza che l'intervento non poteva essere ascritto all'ambito di una SCIA ex art. 37 del DPR n. 380/2001 (ma, semmai, ex art. 36 stessa fonte, che potrà ovviamente essere ancora azionato).

Si osserva che tale circostanza (sia pure in termini redazionali sintetici) era stata manifestata sin dalla comunicazione del 18 marzo 2021, avendo l'Ufficio indicato che *"Nel giardino di uso esclusivo dell'unità immobiliare in oggetto (si è) riscontrata la presenza di opere e manufatti privi di titolo abilitativo edilizio che, di fatto, rendono la stessa unità immobiliare difforme sotto l'aspetto edilizio-urbanistico"*.

Pertanto, la necessità di un "titolo abilitativo edilizio" era riferita al complesso della trasformazione del giardino che risultava avvenuta in forza dell'insieme organico delle opere individuate dall'Amministrazione; vero è che queste ultime non sono analiticamente descritte nella comunicazione di avvio del procedimento, ma avendo quest'ultimo ad oggetto uno stato di fatto noto alla parte ricorrente, il difetto di tassatività della nota del 18 marzo 2021 è solo formale.

Che le opere di cui si discute vadano considerate ed apprezzate nel loro complesso (T.A.R. , Brescia, sez. I , 01/09/2021 , n. 778), senza che sia possibile frazionarle nella mera somma di

diversi interventi (T.A.R. , Napoli , sez. VII , 19/07/2021 , n. 4968), è circostanza che le doglianze della parte ricorrente non efficacemente contestano, in quanto – sotto il profilo funzionale - viene in rilievo un insieme di manufatti (tettoie ed altro) rivolto a modificare unitariamente l’uso dell’area a giardino; né soccorre il richiamo al precedente della Sezione costituito dalla sentenza nr. 7116 del 14 giugno 2021, per la palese diversità della fattispecie in quella sede esaminata (per presupposti procedurali e per oggetto).

Di conseguenza, l’Amministrazione ha correttamente rilevato che tale insieme di opere fosse *sine titulo* e la circostanza è addirittura indipendente dall’estensione e dalla natura della SCIA di cui si discute, limitata alla sola piscina; altrettanto corretto è il principio, enunciato dalla difesa dell’Amministrazione a chiarimento del contenuto vincolato del procedimento e del provvedimento impugnato, che anche la piscina avrebbe richiesto un permesso a costruire (sul punto, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che è necessario il permesso di costruire per una piscina, quando le relative dimensioni sono “rilevanti”, cfr. T.A.R. , Napoli , sez. III , 02/03/2021 , n. 1389, T.A.R. , Napoli , sez. VIII , 03/02/2021 , n. 714, avendo riguardo alla funzione autonoma che assolve rispetto all’abitazione cui accede, T.A.R. , Catania , sez. I , 03/06/2020 , n. 1259).

Ciò premesso in punto di corretto assetto degli interessi dedotti, devono adesso esaminarsi sia le doglianze di tipo procedimentale che, pregiudizialmente, il rilievo che la difesa di parte ricorrente ha sollevato oralmente durante la discussione in camera di consiglio circa l’inammissibilità degli argomenti difensivi di Roma Capitale (in punto di qualificazione della piscina come necessitante di permesso di costruire) quali integrazione della motivazione.

Si tratta di argomenti che non trovano la condivisione del Collegio.

Nel caso di specie, il provvedimento impugnato è motivato con riferimento alla necessità di un titolo edilizio per la complessiva trasformazione dell’area a giardino, avvenuta non solo tramite i manufatti diversi dalla piscina, ma anche per il tramite di quest’ultima e della sua collocazione funzionale entro l’ambiente aperto che ne costituisce la risultante.

Quindi, il riferimento difensivo di Roma Capitale alla necessità di un titolo edilizio (anche) per la piscina è funzionale non tanto alla integrazione del provvedimento (che è di per sé esaustiva ed autosufficiente) quanto a meglio orientare l’attività consentita al ricorrente stesso (ai fini della possibilità di presentare una richiesta di accertamento di conformità ex art. 36 del DPR 380/2001).

In rapporto a questi ultimi aspetti, le deduzioni difensive della parte ricorrente circa la compatibilità dell’intervento con le prescrizioni di piano dovranno essere esaminate dall’Amministrazione nel prosieguo e dunque non possono essere scrutinate nella presente sede di giudizio.

Quanto alla violazione dei presupposti dell'esercizio dell'autotutela (sui quali, invero, si sofferma anche la difesa dell'Amministrazione), le relative argomentazioni sono recessive, nel caso di specie. Infatti, secondo la giurisprudenza della Sezione, in caso di intervento edilizio realizzato all'esito di presentazione di s.c.i.a., per il quale era tuttavia precluso il ricorso a detto titolo abilitativo, esigendosi di contro il rilascio di permesso di costruire, non trova applicazione il termine decadenziale per l'esercizio del potere inibitorio previsto dall' art. 19 della l. n. 241 del 1990, il cui decorso esaurisce gli ordinari poteri di vigilanza edilizia, in quanto tale termine opera solamente nelle ipotesi in cui gli interventi realizzati o realizzandi rientrano fra quelli eseguibili mediante s.c.i.a.; per gli interventi soggetti a permesso di costruire, invece, deve applicarsi il comma 2-bis dell'art. 21 della medesima legge a mente del quale *“restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20”* (cfr. in diverse fattispecie, T.A.R. , Roma , sez. II bis, 24 luglio 2020 , n. 8735 e richiami ivi contenuti, nonché della stessa Sezione, 28 gennaio 2022, nr. 1006).

Più precisamente, è stato affermato (T.A.R. , Roma , sez. II , 16/04/2021 , n. 4525) che *“l'errore sui requisiti soggettivi o oggettivi della D.I.A., poiché frutto di una dichiarazione unilaterale, non può comportare in favore di chi la rende un affidamento vincolante per la parte pubblica che si limita a riceverla, per il solo fatto che quest'ultima non avrebbe esercitato i conseguenti poteri correttivi o inibitori, potendo tale omissione comportare un'eventuale responsabilità amministrativa, non già la sanatoria della D.I.A. mancante di un requisito essenziale; di conseguenza, il provvedimento con cui l'Amministrazione accerta che le opere edili non potevano essere realizzate mediante D.I.A., occorrendo il permesso di costruire, non è espressione di autotutela, ma ha valore meramente accertativo di un abuso doverosamente rilevabile e reprimibile senza, peraltro, il limite di dover agire entro un termine ragionevole, chiaramente inapplicabile all'attività di vigilanza edilizia, tanto più che il dichiarante non può, per le ragioni anzidette, vantare nessun affidamento”*.

Tale orientamento è coerente con altra giurisprudenza secondo la quale *“la presentazione di documentazione fuorviante circa l'effettivo stato dei luoghi in sede di s.c.i.a. rende la medesima inidonea già “a monte” a legittimare l'esecuzione dei lavori edilizi in concreto effettuati, con la totale e radicale carenza dei presupposti per la realizzazione dell'intervento in questione, e la conseguente doverosità della sanzione ripristinatoria irrogata, in relazione all'intervento realizzato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 37, ultimo comma, e 31 del d.P.R. n. 380/2001* (cfr. T.A.R. , Lecce , sez. I , 19/07/2021 , n. 1141; T.A.R. , Latina , sez. I , 27/07/2021 , n. 485; T.A.R. , Venezia , sez. II , 11/05/2021 , n. 616).

Nel caso di specie, vertendosi in ordine alla trasformazione di un'area a giardino in un diverso contesto di fruizione (piscina e tettoie) che richiedeva il permesso di costruire e che non era rappresentato nella SCIA (avente quest'ultima ad oggetto la sola piscina che veniva sostanzialmente prospettata quindi come un mero intervento pertinenziale, trascurandosi la trasformazione complessiva dell'area a giardino), l'intervento soggiace ai presupposti procedurali di quest'ultimo; ne deriva che – come già affermato nel caso della sentenza nr. 8735/2020 sopra richiamata – *“non dovendo l'amministrazione fare appello al potere di autotutela per giustificare la dichiarata inefficacia di una scia che non ha mai prodotto né poteva produrre effetto alcuno, risultano infondate le deduzioni con le quali è stata censurata la violazione sotto vari profili dell'art. 21 nonies della richiamata legge n. 241 del 1990”*.

Peraltro, stando alla qualificazione formale che le parti hanno reso all'esercizio del potere, osserva il Collegio che nella fattispecie risultano integrati i presupposti dell'art. 21 nonies della l. 241/90, atteso che l'autotutela è stata esercitata in un termine largamente inferiore a quello massimo di legge e, comunque, non irragionevole e che tale (minimo) intervallo di tempo, unitamente alla tempestiva comunicazione della sussistenza di motivi ostativi all'intervento, hanno impedito il formarsi di una aspettativa legittima in capo al dichiarante.

Rimarrebbe da meglio esaminare il profilo della *“motivazione in re ipsa”* della valutazione dell'interesse pubblico alla rimozione dell'effetto ampliativo illegittimo della SCIA (che una parte non irrilevante della giurisprudenza, invero, riconosce nella materia edilizia, sostenendosi che *“le costruzioni realizzate in virtù di titoli non conformi alla vigente normativa urbanistico-edilizia - costituiscono un illecito di tipo permanente a fronte del quale non vale la buona fede del destinatario dell'atto abilitativo in origine al medesimo favorevolmente rilasciato, e, ritenendosi in re ipsa la sussistenza del pubblico interesse al ripristino dello stato di legalità violato, deve considerarsi legittima l'ordinanza con cui l'amministrazione comunale abbia esercitato il potere di autotutela in ordine all'intervento edilizio illegittimamente assentito”*, Consiglio di Stato , sez. IV , 23/02/2012 , n. 1041; cfr. anche T.A.R. , Lecce , sez. I , 10/05/2021 , n. 695), ma tale aspetto non è rilevante nel caso di specie, poiché il ridotto lasso di tempo nel quale l'autotutela è stata esercitata e la circostanza che la SCIA presentata (erroneamente) ex art. 37 DPR 380/2001 riguardava solo una parte di esse, non può ritenersi formata una aspettativa al mantenimento degli effetti ampliativi della suddetta SCIA tale da imporre un particolare onere motivazionale in ordine alla necessità di ripristinare il corretto assetto dei luoghi.



Per queste ragioni, dunque, il ricorso va respinto, ma con giuste ragioni per disporre la piena compensazione delle spese di lite, avendo riguardo alle circostanze sopra indicate circa i limiti formali di redazione degli atti istruttori che hanno preceduto il provvedimento impugnato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore

Giuseppe Licheri, Referendario

**L'ESTENSORE**

**Salvatore Gatto Costantino**

**IL PRESIDENTE**

**Pietro Morabito**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.